

FORMAZIONE DI BASE SULL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

*1. Introduzione all'Assegno di
Inclusione - Parte I*



INDICE DEI CONTENUTI


- Inquadramento generale e caratteristiche dell'Assegno di Inclusione
- Gli attori coinvolti
- I requisiti di accesso e Verifica dei Requisiti
- Le categorie di svantaggio e il rilascio delle certificazioni
- Il beneficio economico
- Le piattaforme digitali e l'interoperabilità

Per saperne di più: fonti normative (collegamenti ipertestuali) e prassi

INTRODUZIONE ALL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Parte I

OBIETTIVI	CONTENUTI	DESTINATARI
Fornire una visione generale e di insieme sull'Assegno di Inclusione, le sue principali caratteristiche ed il quadro normativo in cui si inserisce	<ul style="list-style-type: none">• Requisiti di accesso, caratteristiche del beneficio economico• Strumenti informatici e criteri per la gestione delle domande e dei percorsi	Tutti gli utenti



INQUADRAMENTO GENERALE E CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ IN ITALIA



In Italia le politiche di contrasto alla povertà sono state spesso relegate ad un ruolo secondario e la povertà è stata trattata in modo molto frammentato e categoriale, attraverso dispositivi di natura prevalentemente monetaria per lo più centralizzati e gestiti dall'INPS



Si comincia a parlare di Reddito Minimo sul finire degli anni novanta (Commissione Onofri, 1997)



Negli ultimi 25 anni si sono alternati interventi nazionali e regionali, di natura prevalentemente sperimentale, più o meno riusciti



Solo con il REI la povertà entra a pieno titolo nell'agenda politica e la misura diventa il primo Livello Essenziale delle Prestazioni di Assistenza Sociale (D.lgs. n. 147/2017). Con il D.lgs. 4/2019, a partire dal 1° aprile 2019 viene introdotto il Reddito di Cittadinanza, che è stato sostituito dal 1° gennaio 2024 dall'Assegno di Inclusione, approvato con il DL 4 maggio 2023, n.48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85.

ADI E SFL

La legge di Bilancio 2023 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza con due misure:

- l'Assegno di Inclusione, rivolto a nuclei con persone minorenni, con disabilità, svantaggiati e over 60
- il Supporto per la Formazione e il Lavoro, rivolto a individui di età compresa tra i 18 e i 59 anni in povertà assoluta che non hanno i requisiti per l'accesso all'Adi e ai componenti ADI diversi dai componenti con responsabilità genitoriale.

ADI

rivolto a nuclei con persone minorenni, con disabilità, con età pari o superiore a 60 anni e in condizione di svantaggio

SFL

rivolto a individui di età compresa tra i 18 e i 59 anni in povertà che non hanno i requisiti per l'accesso all'ADI e ai componenti ADI diversi dai componenti con responsabilità genitoriale.

COS'È L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

L'Assegno di Inclusione (ADI) è una **misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale** dedicata alle famiglie in condizioni di fragilità che prevede percorsi di inserimento sociale, di formazione e di accompagnamento al lavoro.

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE È UNA MISURA **CONDIZIONATA**:



al rispetto di determinati
requisiti di cittadinanza,
soggiorno e residenza



alla valutazione della
condizione economica



all'adesione ad un percorso
personalizzato di
attivazione e di inclusione
sociale e lavorativa

A CHI SI RIVOLGE L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

L'Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale di tipo categoriale, che è riconosciuta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente nelle seguenti condizioni:

MINORENNI



Nuclei con persone minorenni

DISABILITÀ



Nuclei con persone con disabilità
(allegato 3 al DPCM 159/2013)

OVER 60



Nuclei con persone anziane
con almeno 60 anni.

FRAGILITÀ



Nuclei con componenti in
condizioni di svantaggio e inseriti
in programmi di cura e
assistenza dei servizi socio
sanitari territoriali certificati
dalla pubblica amministrazione

DISABILITÀ: ALLEGATO 3 - D.P.C.M. 05/12/2013, N. 159

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	<ul style="list-style-type: none"> • Invalidi 67→ 99% (D.Lgs. 509/88) 	<ul style="list-style-type: none"> - Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12) 	<ul style="list-style-type: none"> - Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	<ul style="list-style-type: none"> • Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza) 	<ul style="list-style-type: none"> - Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 	<ul style="list-style-type: none"> Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	<ul style="list-style-type: none"> • Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età , inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) - Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) 	<ul style="list-style-type: none"> - Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) - Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Ciechi civili	<ul style="list-style-type: none"> • Art 4 L. 138/2001 		
Sordi civili	<ul style="list-style-type: none"> • Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000 	
INPS	<ul style="list-style-type: none"> • Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) 	<ul style="list-style-type: none"> - Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) 	<ul style="list-style-type: none"> - Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	<ul style="list-style-type: none"> • Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66) • Invalidi sul lavoro 35→59 • % (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) 	<ul style="list-style-type: none"> - Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) 	<ul style="list-style-type: none"> - Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	<ul style="list-style-type: none"> - Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) 	<ul style="list-style-type: none"> - Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2) 	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	<ul style="list-style-type: none"> - Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 • (71→80%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> - Art 3 comma 3 L. 104/92 	

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'Assegno di Inclusione è richiesto con modalità telematica all'INPS:




utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica tramite il sito www.inps.it



presso i Centri di Assistenza Fiscale (**CAF**)



presso gli Istituti di Patronato



All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SIISL, può accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta

GLI ATTORI COINVOLTI (1/9)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

- È l'Ente **predisposto all'attuazione** della misura ADI
- Nell'ambito della Rete della Protezione Sociale fornisce il supporto alla definizione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà dedicata al rafforzamento dei servizi
- **Effettua la ripartizione delle risorse** della quota del Fondo Povertà, previa intesa in Conferenza Unificata, e del PN-Inclusione
- **Responsabile delle definizione dei decreti attuativi**, svolge attività di indirizzo e supporto all'attuazione (es. predisposizione indirizzi e modelli operativi, comunicazione istituzionale);
- Gestisce la Piattaforma per il coordinamento dei comuni e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale (GePI);
- Svolge analisi, monitoraggio, controllo di settore tramite la Piattaforma per la Gestione dei Patti per l'inclusione sociale (GePI), inserita nell'ambito del SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali)

GLI ATTORI COINVOLTI (2/9)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

- Svolge la valutazione di impatto controfattuale dell'ADI;
- Redige il rapporto annuale di monitoraggio dell'attuazione dell'ADI, anche sulla base delle informazioni fornite da INPS;
- Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite di convenzioni con la Guardia di finanza, svolge il controllo nei confronti dei beneficiari dell'ADI e il monitoraggio delle attività degli enti di formazione accreditati;
- Svolge **la verifica ed il controllo del rispetto dei LEP** sul territorio

GLI ATTORI COINVOLTI (3/9)

REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

- **Adottano specifici atti di programmazione per l'implementazione dell'ADI** con riferimento ai servizi territoriali di competenza, in linea con il Piano Nazionale;
- Attraverso gli atti di programmazione **possono eventualmente integrare con risorse del proprio bilancio** quelle previste dalla quota del Fondo Povertà destinata all'attuazione dei LEP;
- Possono anche rafforzare gli interventi e i servizi connessi all'Assegno di Inclusione attraverso i loro POR
- Individuano, qualora non già definite, le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione dei Patti di Inclusione Sociale disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle équipe multidisciplinari e per il lavoro in rete

GLI ATTORI COINVOLTI (4/9)

INPS

- **Riceve e istruisce le domande, verificando i requisiti** per il tramite delle proprie banche dati ed in interoperabilità con altre fonti (es. Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Pubblico Registro Automobilistico, Ministero della Giustizia, etc.)
- **Comunica con i Comuni per le verifiche di loro competenza** (validazioni condizioni di svantaggio, verifiche anagrafiche che necessitano un supplemento di istruttoria)
- Comunica le domande accolte ai Comuni per il tramite della piattaforma GePI
- Da mandato di pagamento alle Poste per l'erogazione del beneficio economico
- Applica le sanzioni ed i recuperi degli indebiti agli utenti
- È responsabile del convenzionamento dei CAF
- **È responsabile della gestione del SIISL**

GLI ATTORI COINVOLTI (5/9)

COMUNI E AMBITI TERRITORIALI SOCIALI

- Favoriscono l'**informazione e la pubblicizzazione** della misura
- Validano le dichiarazioni, indicate nelle domande ADI, relative alle **certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio** di propria competenza
- I **servizi sociali** incontrano e valutano i nuclei beneficiari, gestendo poi i percorsi di attivazione dei singoli beneficiari
- Si raccordano con gli altri soggetti territoriali per l'attuazione dei Patti di Inclusione Sociale
- Le **anagrafi comunali** sono coinvolte nella verifica dei requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
- I comuni sono responsabili delle **verifiche** per quanto concerne la composizione del Nucleo familiare
- Adottano gli **atti programmati** in materia di povertà in attuazione degli atti di programmazione Regionali
- Attivano i **Progetti Utili alla Collettività** e definiscono d'intesa con enti del Terzo settore la partecipazione di beneficiari ADI ad **attività di volontariato**

GLI ATTORI COINVOLTI (6/9)

CENTRI PER L'IMPIEGO

- Sono responsabili dei **percorsi di attivazione lavorativa dei soggetti valutati come attivabili al lavoro** da parte dei Comuni e predispongono i Patti di Servizio Personalizzati
- Verificano il rispetto degli impegni previsti dai Patti
- Effettuano il monitoraggio ogni 90gg dei soggetti attivabili al lavoro

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) e PATRONATI

- Forniscono informazioni ed orientamento del cittadino
- Supportano nell'invio delle domande
- Supportano nell'invio delle comunicazioni ad INPS da parte dei cittadini beneficiari (ADI-Com esteso)

GLI ATTORI COINVOLTI (7/9)

POSTE ITALIANE

- Erogano le Carte di inclusione

ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI E AGENZIE PER IL LAVORO

- Forniscono servizi nell'ambito dei Patti di Servizio Personalizzati

GLI ATTORI COINVOLTI (8/9)

TERZO SETTORE

- L'attività degli ETS è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi, anche attraverso specifici accordi e protocolli.
- Possono essere previsti punti informativi o di supporto alla presentazione della domanda presso le strutture di Terzo settore, in particolare nell'ambito dei Centri Servizi per il contrasto della povertà.
- Sono, in particolare, promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse dei Fondi europei. Sono, inoltre, realizzate attività congiunte di promozione e informazione a favore della cittadinanza.
- In accordo con i Comuni, coinvolgono i beneficiari nelle attività di volontariato di cui sono titolari

GLI ATTORI COINVOLTI (9/9)

ALTRÉ AMMINISTRAZIONI

- Settore Sanità
 - Rilascia attestazioni circa la condizione di svantaggio e/o l'inserimento in Programmi di Cura e Assistenza, utili per l'accesso alla misura
 - Partecipa alla presa in carico di soggetti con bisogni complessi che necessitano di una assistenza specialistica nell'area della salute, eventualmente partecipando anche all'Equipe Multidisciplinare
- Scuola
 - Collabora ai fini di assicurare la regolare frequenza scolastica da parte dei soggetti minorenni in età scolare
- Partecipa eventualmente alla definizione dei Patti di inclusione sociale anche assicurando la sua presenza nelle Equipe Multidisciplinari
- Giustizia
 - Fornisce le informazioni relative all'assenza di cause ostative per l'accesso alla misura
 - Rilascia attestazioni circa la condizione di svantaggio per quanto di competenza
- Guardia di Finanza, Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e Comando Carabinieri
 - Garantiscono i controlli ispettivi sui requisiti di accesso alla misura

IL RUOLO DEL SEGRETARIATO SOCIALE

I Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta di Adl presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e servizi sociali.



I Comuni e gli Ambiti possono offrire assistenza nella registrazione alla Piattaforma SIISL con l'apporto con gli Enti del Terzo Settore attivi nel contrasto alla povertà.

I REQUISITI DI ACCESSO

REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

La persona che richiede l'Assegno di Inclusione deve essere congiuntamente:

- Cittadino
dell'Unione
europea

oppure

- suo **familiare** che
sia titolare del
diritto di soggiorno
o del diritto di
soggiorno
permanente

oppure

- cittadino di paesi terzi in possesso del
**permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo** o apolide
in possesso di analogo permesso o
titolare di **protezione internazionale**
(asilo politico, protezione sussidiaria)

- residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa
- la residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza (destinatari della misura)

VERIFICHE DI RESIDENZA E RUOLO ANAGRAFI

- Ai sensi dell'art. 4, comma 1, i requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall'INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
- Pertanto, l'INPS per il tramite di GePI, invierà ai Comuni la richiesta di effettuare le verifiche laddove risulti necessario un **supplemento di istruttoria** rispetto alle informazioni nella loro disponibilità.
- L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni attraverso la Piattaforma GePI **entro sessanta giorni**.
- Decorso questo termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato, l'INPS procede ad accogliere la richiesta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.
- Queste attività di verifica sono riferite anche ai controlli anagrafici relativi al **Supporto per la Formazione e il Lavoro**.
- Inoltre i Comuni svolgono a campione a controlli sulla composizione del nucleo familiare

LE SITUAZIONI DI IRREPERIBILITÀ



Requisito di residenza per le persone senza dimora cancellate per irreperibilità, considerando le pregresse indicazioni del Ministero del Lavoro e de Politiche Sociali (Nota n. 1319 del 19 febbraio 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali e la Nota del 14 aprile 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali)

Le persone senza dimora, in genere, non hanno il requisito della residenza perché spesso risultano essere state iscritte in anagrafe per un periodo superiore ai cinque anni, ma attualmente non sono più iscritte, neppure come residenti senza dimora in quanto cancellati per irreperibilità anagrafica.



- il Comune dovrà in primo luogo provvedere a riconoscere l'iscrizione nei registri anagrafici secondo le modalità previste dalla legge prima della presentazione della domanda (fatta salva la possibilità di sanatoria sotto alcune condizioni).
- In riferimento alla durata della residenza, in assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, il **requisito sostanziale può essere accertato limitatamente ai richiedenti cancellati per irreperibilità, ad esclusione del caso per mancato rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.**
- In queste situazioni, i **servizi anagrafici collaborano con i servizi sociali del Comune di residenza** per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro, quali, in presenza di conoscenza della storia personale, una relazione che dichiara la permanenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda o una ricostruzione, sulla base delle dichiarazioni delle persone interessata, delle vicende anagrafiche con i Comuni coinvolti. In assenza di tali riscontri, il requisito sarà considerato non soddisfatto.

REQUISITI ECONOMICI (1/2)



- un **valore ISEE** non superiore a 10.140 euro;



- un **valore del patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU. Tale importo andrà calcolato **decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione, fino ad un massimo di 150.000 mila euro.**



- un **valore del patrimonio mobiliare** non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE).

REQUISITI ECONOMICI (2/2)



Un valore del reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (**pari di base ad 1 per il nucleo familiare, incrementato, fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni**) ovvero ***fino ad un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.***



Al minore di età con disabilità o non autosufficiente, si applica il medesimo valore di 0,50 previsto per ciascun altro componente adulto con disabilità.



Tale soglia è aumentata a 8.190 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, ***se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.***

ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI (1/2)

Per il beneficiario dell'Assegno:

- la **mancata sottoposizione a misura cautelare personale** (es. arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, ecc.) o a misura di prevenzione (es. obbligo di dimora, divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone, obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti, ecc.).
- l'assenza di sentenze definitive di condanna** o adottate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto «**patteggiamento**»), intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione.



ATTENZIONE: Non viene fatta alcuna distinzione circa il reato commesso in relazione alla condanna. Sono, pertanto, da considerare tutte le sentenze definitive di condanna, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, a prescindere dal reato commesso.

I controlli sono effettuati tramite l'interoperabilità con le banche dati del Ministero della Giustizia

ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI (2/2)

Non ha diritto all'Assegno di Inclusione il nucleo familiare:



- in cui un **componente**, sottoposto agli obblighi, **risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni**, fatte salve le dimissioni per giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

VERIFICA DEI REQUISITI

Le informazioni contenute nelle domande sono utilizzate dall'INPS per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso alla misura, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione da:

Comuni

Ministero dell'Interno attraverso l'A.N.P.R.

Ministero della Giustizia

Ministero dell'Istruzione e del merito

Anagrafe tributaria

Pubblico Registro Automobilistico

altre Pubbliche Amministrazioni detentrici dei
dati necessari per la verifica dei requisiti

SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

- Le domande acquisite e che non superano positivamente la prima istruttoria per mancanza di informazioni sono sottoposte ad un supplemento istruttorio.
- Pertanto, mentre continueranno ad essere visualizzabili nella piattaforma SIISL nello stato "**Acquisita**", saranno considerate da INPS come pratiche "**Sospese per supplemento istruttorio**".
- Le motivazioni di supplemento istruttorio:



Verifica cittadinanza e residenza



Soglie ISEE e soglie di reddito e patrimonio



DSU non presente o ISEE con omissioni o difformità o discordante con nucleo familiare



LE CATEGORIE DI SVANTAGGIO E IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (1/4)



L'Assegno di Inclusione è riconosciuto anche ai nuclei con **componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza** dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.



Non deve essere dichiarata l'eventuale condizione di svantaggio per i componenti delle cui condizioni di fragilità già si tiene conto: componenti minorenni, di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità, come definita ai sensi del regolamento ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Inoltre, non è necessario dichiarare la condizione di svantaggio qualora nel nucleo oltre alle persone fragili sopra indicate sia presente un solo adulto (ad esempio nel caso di nucleo monogenitoriale composto da madre vittima di violenza di genere e figli minorenni non è necessaria la certificazione della condizione di vantaggio).

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (2/4)

Sono da considerarsi in **condizioni di svantaggio, e fatta salva la possibilità che con successivo decreto possano essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate:**

- 
- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
 - b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017;
 - c. persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari;
 - d. persone vittime di tratta, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari;
 - e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (3/4)

- 
- f. persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d);
 - g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali;
 - h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (4/4)

- 
- i. persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore, che:
 - vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
 - ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
 - sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
 - sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;
 - j. neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.

POSSESSO DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (1/2)



Per le sole certificazioni di svantaggio rilasciate dai Comuni, ovvero per le attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, l'INPS comunica, al comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare, **mediante la Piattaforma GePI**.



L'esito delle verifiche è comunicato dal comune, tramite la Piattaforma GePI, **entro sessanta giorni dalla comunicazione**.



In assenza della comunicazione, la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.

POSSESSO DELLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (2/2)



Per le altre certificazioni di svantaggio, se non già disponibili sul SIISL o negli archivi dell'INPS, in sede di prima applicazione, l'amministrazione che può certificare la condizione di svantaggio e/o che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio, **è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall'INPS.**



L'esito delle verifiche è comunicato **entro sessanta giorni dalla notifica da parte di INPS.**




In assenza della comunicazione, la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.



IL BENEFICIO ECONOMICO

COMPOSIZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO (1/4)



L'ADI si compone di due parti:

- un'integrazione del reddito familiare (**quota A**), fino alla soglia di 6.500 euro annui, o di 8.190 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la **scala di equivalenza** di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE in corso di validità, dagli archivi dell'Istituto e dalle dichiarazioni rese nella domanda
- un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (**quota B**) per un importo, ove spettante pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell'ISEE, in corso di validità, fino ad un massimo di 3.640 euro annui, o di 1.950 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.


COMPOSIZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO (2/4)



Il beneficio economico decorre **dal mese successivo** a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all'esito positivo dell'istruttoria.



Il beneficio economico **non può essere inferiore a 480 euro annui**.



Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo **non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato**, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.

LA NUOVA SCALA DI EQUIVALENZA




+0,50
per ciascun altro
componente con
disabilità o non
autosufficiente




+0,40
per ciascun altro
componente con età
pari o superiore a 60
anni



+0,40
per un
componente
maggiorenne con
carichi di cura,
come definiti
all'articolo 6,
comma 5



+0,30
per ciascun altro
componente adulto in
condizione di grave
disagio bio-psicosociale
e inserito in programmi
di cura e di assistenza
certificati dalla pubblica
amministrazione



+0,15
per ciascun
minore di età,
fino al secondo



+0,10
per ogni ulteriore
minore di età
oltre il secondo

COMPOSIZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO (3/4)

Esempi di calcolo dell'ADI

IPOTESI A

Nucleo familiare composto da 3 adulti di cui uno con disabilità, in possesso dei requisiti per l'accesso all'ADI e di una scala di equivalenza (s.c.) pari a 1,9.

CASO 1

Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di 3.500 euro.

A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.500 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare.

Quota A = $(6.500 \times 1,9) - 3.500 = 8.850$ euro annui, pari a **737,5 euro** mensili.

CASO 2

Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 3.000 euro e possiede un reddito familiare annuo di 6.000 euro. Al tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B :

Quota A: $(6.500 \times 1,9) - 6.000 = 6350$ euro annui, pari a 529,16 euro mensili

Quota B: 3.000 euro annui, pari a 250 euro mensili

Totale = $6350 + 3.000 = 9.350$ euro annui pari a **779,16 euro** mensili.

COMPOSIZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO (4/4)

Esempi di calcolo dell'ADI

IPOTESI B

Nucleo familiare composto da 2 genitori e 2 minori - di cui uno di età inferiore a tre anni, in possesso dei requisiti per l'accesso all'ADI e di una scala di equivalenza pari a 1,7.

CASO 1

Il nucleo familiare vive in abitazione di proprietà e possiede un reddito annuo di 4.500 euro.

A tale nucleo spetta solo la quota A, calcolata come differenza tra la soglia di 6.500 euro annui, moltiplicata per la scala di equivalenza e il reddito familiare.

Quota A: $(6.500 \times 1,7) - 4.500 = 6.550$ euro annui, pari a **545,83 euro** mensili.

CASO 2

Il nucleo familiare vive in abitazione in locazione con un canone annuo di 5.600 euro e possiede un reddito familiare annuo di 7.000 euro

A tale nucleo spetta sia la quota A che la quota B, ridotta al massimale di 3.640 euro annui come previsto dalla norma per la locazione:

Quota A: $(6.500 \times 1,7) - 7.000 = 4.050$ euro annui, pari a 337,5 euro mensili

Quota B: 3.640 euro annui, pari a 303,3 euro mensili

Totale = $4.050 + 3.640 = 7.690$ euro annui, pari a **640,83 euro** mensili

ESCLUSIONI DALLA SCALA DI EQUIVALENZA



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico della Pubblica Amministrazione.



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

La continuità di residenza si intende interrotta per:

- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi
- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi, anche non continuativi, nell'arco di diciotto mesi.

Sono fatte salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute

A PROPOSITO DI ASSENZA

Da chi sono effettuati i controlli sulla continuità della residenza (cioè, che non vi sia stata un'assenza dal territorio italiano per oltre 2 mesi o 4 mesi non continuativi negli ultimi 18 mesi)?



15
giorni

In attesa di ulteriori specificazioni circa le modalità di controllo, si richama l'articolo 3, comma 8 del D.L. 48/2023 che pone in capo al beneficiario dell'Assegno di Inclusione la comunicazione di ogni variazione delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento attraverso ADI-COM Esteso – tra questi la residenza in Italia – a pena di decadenza dal beneficio, entro **quindici giorni** dall'evento modificativo.



90
giorni

La presenza in Italia potrà essere verificata in relazione all'obbligo dei beneficiari di presentarsi ai servizi sociali o ai patronati ogni 90 giorni per aggiornare la propria posizione.

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (1/3)

Riferimento - articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013:

- ✓ reddito complessivo ai fini Irpef;
- ✓ redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- ✓ ogni altra componente reddituale esente da imposta e redditi da lavoro dipendente prestato all'estero;
- ✓ trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, **esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità**
- ✓ proventi da attività agricole;
- ✓ assegni per mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- ✓ redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- ✓ reddito figurativo attività finanziarie.



Il reddito familiare ai fini dell'Assegno di Inclusione non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) rilevabile dall'attestazione ISEE. La base di partenza per il calcolo del reddito familiare è data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell'ISR, senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell'ambito dell'ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.).

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (2/3)



Dal reddito familiare definito nell'ISEE sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, fatta eccezione per quelli connessi alla condizione di disabilità e per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. I trattamenti assistenziali sono **comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al SIUSS.**



Alla luce delle esclusioni previste dalla norma, i trattamenti in corso di godimento da sommare in automatico al reddito familiare ai fini dell'Assegno di Inclusione sono individuati dai codici da A1.02 a A1.04 (**salvo che siano contemplate dal progetto personalizzato**) della Tabella 1 del Regolamento ministeriale 206/2016. (A1.02 assegno maternità erogato dai Comuni – A1.03 carta acquisti – A1.04 Sussidi economici, anche un tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose)

Non rientrano le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, **aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di Inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell'Ambito territoriale sociale.** Attenzione alla codifica nella fase di implementazione del SIUSS.

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (3/3)



Sono incluse le **pensioni dirette e indirette**, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE.



Sono inclusi nel calcolo (e quindi sottratti dal beneficio massimo dell'Assegno di Inclusione) i **trattamenti assistenziali** sottoposti alla prova dei mezzi, che dipendono cioè dalla condizione economica.



Erogati dall'INPS (esempi)

- l'assegno di maternità
- la carta acquisti
- l'assegno sociale

ELEMENTI CHE NON DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE

Nel valore dei trattamenti assistenziali **non rilevano**:

l'Assegno unico e universale

esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi

il Reddito di Inclusione e il Reddito di Cittadinanza **o altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà**

erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi

erogazioni riferite al pagamento di arretrati

bonus nido annuo da 3.000 con ISEE non superiore a €. 25.000 o da €. 2.000 con ISEE fino a €. 40.000, quale rimborso spese

riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi

indennità di accompagnamento, pensione di invalidità **e indennità di frequenza e tutte le provvidenze percepite in ragione della condizione di disabilità (art. 2 co. 9 DL 48/23)**

QUALE ISEE E QUALI REDDITI VENGONO CONSIDERATI



I.S.E.E. ordinario
in corso di validità



Nel caso di nuclei familiari
con minorenni, l'I.S.E.E. è
calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del
regolamento di cui al DPCM
n. 159 del 5 dicembre 2013



Possibilità
di presentare
l'I.S.E.E. corrente

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (1/5)

Il nucleo familiare è quello definito dall'articolo 3 del DPCM 159/2013.



Coniugi con la stessa residenza: i coniugi che risultano nello **stesso stato di famiglia** fanno sempre parte dello **stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione**



Coniugi con diversa residenza: vanno sempre indicati nella medesima DSU ad eccezione dei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente



I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora **autorizzati a risiedere** nella stessa abitazione.

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (2/5)



Fa **parte del nucleo** familiare **anche il coniuge iscritto** nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**), poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge.



In **caso di residenza diversa**, i coniugi devono trovare un accordo circa l'identificazione della residenza familiare. In caso di mancato accordo, la residenza è individuata nell'ultima residenza comune oppure, in assenza di questa situazione, la residenza del coniuge di maggiore durata.



Le regole dei coniugi, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (articolo 1 – commi 13 e 20 e Decreto 13 aprile 2017, n. 138) - (Messaggio I.N.P.S. 5171 del 21.12.2016).

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (3/5)



Il figlio **minore di 18 anni** fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.



Il minore che si trovi in **affidamento preadottivo** fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.



Il minore in **affidamento temporaneo** ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.



Il minore in **affidamento e collocato presso comunità** è considerato nucleo familiare a sé stante.

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (4/5)



Il figlio **maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF**, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori da lui identificato.



i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito, ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (5/5)



I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla **violenza di genere** costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE. (Riferimento normativo legge 19 luglio 2019, n. 69 – *Le forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano le persone discriminate in base al sesso*).



Nel caso in cui il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria preveda l'inserimento dei figli, il nucleo sarà composto dal genitore e dai figli.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO (1/2)

Il beneficio economico **è esente dal pagamento dell'IRPEF**, si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, e, come tale, è impignorabile, ed è dato dalla somma di:

Entrambe le integrazioni sono calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall'ISEE e presenti nel modello di domanda.



Una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.500 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (8.190 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza, per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza)



Un contributo per l'affitto fino ad un massimo di 3.640 euro – 303 euro mensili (1.950 euro – 162.5 euro mensili – per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO (2/2)

Il beneficio di integrazione al reddito tiene conto della parte reddituale e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari in capo al nucleo familiare.

Il beneficio di integrazione al reddito viene riconosciuto nella misura massima – pari per un single a 780 euro mensili – solo a chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti e versa un canone di locazione di almeno 303 euro mensili.

L'Assegno di Inclusione **è compatibile** con il godimento della **NASPI** o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni rilevano ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio dell'Assegno di Inclusione in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Il beneficio economico non può essere inferiore a euro 480 annui, pari a 40 euro mensili.

DURATA DEL BENEFICIO



Il beneficio **decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale del nucleo.**



L'INPS, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti e della sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale su SIISL da parte del nucleo richiedente, mette a disposizione dei Comuni, tramite la Piattaforma GePI, i dati necessari per l'avvio della Presa in Carico.



Il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, **per periodi ulteriori di 12 mesi.**



Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi, è sempre prevista la sospensione di un mese.

LA CARTA DI INCLUSIONE

- Il beneficio economico è erogato attraverso la **Carta di Inclusione**.
- L'Adl può essere erogato **suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni** del nucleo familiare che esercitano la responsabilità genitoriale o sono considerati nella scala di equivalenza.
- Il beneficio è attribuito ai singoli componenti maggiorenni riconoscendo a ciascuno la **quota pro-capite**.
- La consegna della Carta di Inclusione avviene **dopo sette giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione** digitale del nucleo presso le sedi dell'ente gestore (attualmente «Poste Italiane»).
- Nel caso in cui l'Adl viene erogato ad un nucleo composto da un **solo membro e questo decede**, l'erogazione viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilità arretrate non ancora erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi



LA CARTA DI INCLUSIONE – FUNZIONALITÀ CONSENTITE



Acquisti finalizzati alle esigenze dei beneficiari ed effettuati solo su canale fisico in Italia, entro i limiti della disponibilità della Carta.



Prelevare denaro contante presso gli ATM di Poste italiane e gli ATM bancari in Italia per un **importo massimo mensile di €. 100,00, moltiplicato per la scala di equivalenza prevista per la determinazione del beneficio**



Pagamento mensile, tramite un unico bonifico da Ufficio postale, **della rata dell'affitto in favore del locatore indicato nel contratto**



Pagamento delle bollette delle utenze

LA CARTA DI INCLUSIONE – FUNZIONALITÀ NON CONSENTITE

Non e' consentito l'acquisto dei seguenti beni e servizi:

- ✓ Giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità
- ✓ Sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo
- ✓ Giochi pirotecnicci
- ✓ Prodotti alcoolici
- ✓ Acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali
- ✓ Armi
- ✓ Materiale pornografico e beni e servizi per adulti
- ✓ Servizi finanziari e creditizi, servizi di trasferimento di denaro e servizi assicurativi
- ✓ Articoli di gioielleria e di pelletteria
- ✓ Acquisti presso gallerie d'arte e affini
- ✓ Acquisti in club privati



LE PIATTAFORME DIGITALI E L'INTEROPERABILITÀ

IL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (SIISL)



Il Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e lavorativa (SIISL) è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è **realizzato dall'INPS**, anche attraverso il riuso di piattaforme pre-esistenti.

FINALITÀ:

consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'assegno di Inclusione, **assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni**

favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari

analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di Inclusione


IL SIISL CONSENTE L'INTEROPERABILITÀ DI TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI:

Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, cui devono registrarsi i beneficiari per sottoscrivere il patto di attivazione digitale

Piattaforma GePI di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di Inclusione da parte degli operatori sociali

Piattaforma SIU (e MyAnpal) per beneficiari SFL e ADI indirizzati ai servizi per il lavoro.

ARCHITETTURA DEL SISTEMA



Fonte: INPS

PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE (1)

L'INPS, a seguito di esito positivo dell'attività di verifica, informa il richiedente che, per ricevere il beneficio, ove non sia stato precedentemente fatto, deve effettuare l'iscrizione **alla Piattaforma per i beneficiari presso il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)**, al fine di sottoscrivere il Patto di attivazione digitale.

La piattaforma SIISL è accessibile ai richiedenti l'Adl per svolgere le funzioni di seguito indicate:

- **effettuare l'iscrizione;**
- ricevere la **comunicazione dell'esito positivo** dell'istruttoria della domanda Adl;
- in esito all'accoglimento della domanda di accesso all'Adl, **sottoscrivere il patto di attivazione digitale;**
- ricevere le indicazioni per presentarsi al **primo appuntamento** presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per non incorrere nella sospensione del beneficio;
- accedere a tutte le **informazioni relative allo stato della sua domanda** e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale.

PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE (2)

Nel **patto di attivazione digitale** del nucleo familiare, il **richiedente**:

B. AUTORIZZA LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLA DOMANDA

con riferimento ai componenti che risulteranno attivabili al lavoro, ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro

A. FORNISCE E CERTIFICA I CONTATTI DA UTILIZZARE

per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal richiedente;

C. SI IMPEGNA A PRESENTARSI AL PRIMO APPUNTAMENTO

presso i servizi sociali **entro centoventi** giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

IL PERCORSO DI ATTIVAZIONE

- 1 Il percorso di attivazione viene attuato con il supporto del **Sistema Informativo per l'inclusione sociale (SIISL)**.
- 2 Il Sistema informativo invia i dati del nucleo familiare al Servizio Sociale del Comune di residenza attraverso la **piattaforma GePI** per l'analisi preliminare e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
- 3 Il nucleo è convocato dai servizi sociali che effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione **entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale**. In caso di mancata presentazione alle convocazioni il nucleo decade dalla misura.
- 4 I beneficiari, in assenza di convocazione da parte del servizio sociale, sono comunque tenuti a presentarsi per un **primo incontro** entro i medesimi termini di centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale del nucleo, con contestuale registrazione da parte dei servizi sociali nella piattaforma GePi.
- 5 Qualora nei termini indicati non risulta avvenuto un primo incontro, l'erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell'incontro
- 6 Successivamente, **ogni novanta giorni**, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro o dei soggetti esclusi da questo obbligo, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.
- 7 In caso di **mancata presentazione**, il beneficio economico è sospeso.

GEPI: RUOLI E FUNZIONI



Controlli requisiti Anagrafe

- Coordinatore dei Controlli Anagrafici
- Responsabile delle Verifiche



Percorsi di attivazione

- Coordinatore dei Patti di Inclusione
- Case Manager



Verifiche composizione nucleo familiare

- Coordinatore Verifiche Nucleo Familiare
- Responsabile Verifiche Nucleo Familiare



Progetti Utili alla Collettività (PUC)

- Responsabile dei PUC



Gestione incontri

- Responsabile registrazione incontri

WORK IN
PROGRESS

Per l'attivazione dei sostegni è possibile identificare una specifica figura professionale, incaricata anche di aggiornare il catalogo dei servizi attivi sul territorio. Tale ruolo sarà a breve disponibile sul GePI

AMMINISTRATORE DI AMBITO

LE VARIAZIONI

VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE



- Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità, è necessario **ripresentare la DSU aggiornata entro un mese dalla variazione**, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.
- Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU aggiornata ai fini dell'ISEE, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda dell'ADI, venendo meno gli effetti della precedente.
- Sono altresì da comunicare attraverso ADI-Com Esteso indicazioni relative ai carichi di cura e/o variazioni intervenute relative ad uno componente del nucleo che possono comportare modifiche nell'applicazione della scala di equivalenza o la perdita del diritto all'assegno (es. inizio o conclusione del periodo di residenza in strutture a totale carico pubblico; applicazione di sentenze definitive di condanna; conclusione o proroga del programma di cura e assistenza) (Cfr. messaggio INPS n.1090 del 14-03-2024)

VARIAZIONI PER ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo nel corso dell'erogazione dell'Assegno di Inclusione:

- il maggior reddito da lavoro percepito **concorre alla determinazione del beneficio economico per la parte eccedente il limite massimo di 3.000 euro lordi annui (calcolati sull'intero nucleo)**, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità;
- L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.
- Il reddito presunto derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio.
- La comunicazione avviene mediante il modello "*Adi-Com Esteso*"
- **Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa sino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.**

VARIAZIONI PER ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE



In caso di partecipazione a **percorsi di politica attiva del lavoro (es. tirocini o attività formative parte del patto)** che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, la cumulabilità con l'Assegno di inclusione è riconosciuta **entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi per nucleo familiare.**



In caso di accettazione di **offerte di lavoro** anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con l'Assegno di Inclusione è riconosciuta **entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi per nucleo familiare.**

VARIAZIONI PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO/IMPRESA

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di Inclusione:



l'avvio dell'attività deve esser comunicata **entro il giorno antecedente** all'inizio della stessa, pena la decadenza dal beneficio, mediante il **modello "Adi-Com Esteso"**



Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato **entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno;**



a titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di Inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale;



il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

ALTRE VARIAZIONI

Il beneficiario dell'Assegno di Inclusione è obbligato a comunicare qualsiasi variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura (cittadinanza, residenza e soggiorno, economici e patrimoniali) entro **quindici giorni dall'evento modificativo**, pena la decadenza dal beneficio, mediante il modello "*Adi-Com Esteso*".

RIEPILOGO VARIAZIONI

Variazioni	Come	Tempistica
Residenza	<ul style="list-style-type: none">Presso sede territoriale INPS o attraverso portale INPS	<ul style="list-style-type: none">Il prima possibile, per non incorrere in problematiche legate al monitoraggio ed agli impegni
Variazioni nucleo familiare diverse da morte e nascita	<ul style="list-style-type: none">Nuova DSU + domanda ADI	<ul style="list-style-type: none">Entro mese successivo è necessaria la DSUEntro mese successivo alla nuova DSU può essere presentata la nuova domanda
Variazioni nucleo familiare dovute a morte e nascita	<ul style="list-style-type: none">Nuova DSU	<ul style="list-style-type: none">Entro mese successivo è necessaria la DSU
Attività lavorativa (dipendente – varie forme), partecipazione a percorsi di politica attiva	<ul style="list-style-type: none">ADI-COM Esteso	<ul style="list-style-type: none">Entro 30 giorni dall'evento
Attività lavorativa (autonomo o avvio di imprese)	<ul style="list-style-type: none">ADI-COM Esteso	<ul style="list-style-type: none">Entro il giorno antecedente l'inizio dell'attività
Reddito da lavoro autonomo o d'impresa	<ul style="list-style-type: none">ADI-COM Esteso	<ul style="list-style-type: none">Entro 15 giorni dal termine di ciascun trimestre solare
Risiedere in strutture a totale carico pubblico, carichi di cura, dimissioni volontarie, sentenze di condanna, inserimento in programmi di cura e assistenza, possesso beni, residenza continuativa in Italia	<ul style="list-style-type: none">ADI-COM Esteso	<ul style="list-style-type: none">Entro 15 giorni dell'evento modificativo
Variazioni del patrimonio mobiliare che comportino una variazione dei requisiti, ove non già ricompresi in DSU	<ul style="list-style-type: none">ADI-COM Esteso	<ul style="list-style-type: none">Entro il 31 gennaio, relativamente all'anno precedente
Donazioni, successioni, vincite che comportino la perdita dei requisiti	<ul style="list-style-type: none">ADI-COM Esteso	<ul style="list-style-type: none">Entro 15 giorni dalla notizia

PER SAPERNE DI PIÙ: RISORSE NORMATIVE

- [Decreto Lavoro 2023](#) (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in [Legge 3 luglio 2023, n. 85](#))
- Assegno di Inclusione.
- [Decreto ministeriale 154 del 13 dicembre 2023](#), chiarisce gli elementi essenziali e le modalità attuative dell'ADI

Per consultare tutta la normativa sull'Assegno di Inclusione vai sul [sito ADI Operatori](#)

PER SAPERNE DI PIÙ: Siti web

- Sito web [ADI operatori](#)
- Pagina [Focus On ADI](#) sul sito lavoro.gov.it
- Pagina [INPS](#) dedicata all'Assegno di Inclusione sul sito Inps.it
- Documento [tutorial INPS](#)
- Pagina dedicata alla [Carta di Inclusione](#) sul sito di Poste.it
- Pagina del [SIISL relativa all'ADI](#)
- [Faq](#) relative all'Assegno di Inclusione sul sito urponline.lavoro.gov.it